



0003620-23/05/2011-SC\_VEN-T97-A



COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE  
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004

ip

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA	
1	30 MAG 2011
1	2175
Registro	3 Dicembre 2004
	Foglio

CONTROLLO PREVENTIVO

DECRETO n. 13 del 20 MAG 2011

OGGETTO Attuazione dell'art. 4 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a. - Via Torino, 151/C, 30172 Mestre - Venezia. Autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di miscelazione/stabilizzazione con leganti idraulici e farina d'argilla. (Attività D9 e D15). Nuova fissazione dei tempi di sperimentazione e di localizzazione degli impianti sperimentali.

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.10.2010 a tutto il 31 Dicembre 2011;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 in data 18.02.2005, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3807 del 15.09.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che in tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti per la gestione di terre di scavo e di fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993", entrambi classificati come rifiuti, anche pericolosi, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

VISTO il proprio Decreto n. 18 del 29 Ottobre 2010, con il quale la ditta SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, era stata autorizzata allo svolgimento, in area di

proprietà ALLES a Fusina – Venezia, di attività sperimentali di trattamento dei rifiuti sopra indicati, per un periodo di 6 mesi dalla data del Decreto citato;

CONSIDERATO che tale attività sperimentale non è stata avviata, a causa di motivi organizzativi e operativi;

CONSIDERATO che, con nota n. PM/fi/238/11 del 26 Aprile 2011, SIFA S.c.p.a. ha chiesto, in alternativa alla localizzazione prevista dal Decreto sopra citato, di installare gli impianti per la sperimentazione di cui trattasi in area “23 ha”, in considerazione del fatto che tale area è in disponibilità di SIFA S.c.p.a., presenta gli spazi disponibili alle esigenze impiantistiche e, inoltre, è già autorizzata per attività di deposito preliminare di circa 200.000 mc. di rifiuti speciali, anche pericolosi, della stessa tipologia di quelli oggetto di sperimentazione.

CONSIDERATO che le attività di sperimentazione di cui trattasi sono le stesse autorizzate con il proprio Decreto n. 18/2010 e saranno svolte in una nuova area, collocata nelle immediate vicinanze di quella precedentemente autorizzata, che già presenta idonee caratteristiche di salvaguardia ambientale;

CONSIDERATO, altresì, che la nuova area dove attuare la sperimentazione è collocata all'interno dell'area “23 ha”, nella quale sono ubicate le vasche per il deposito preliminare di 200.000 mc. di rifiuti speciali, anche pericolosi, attualmente in esercizio, regolarmente dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che le verifiche analitiche sui rifiuti prodotti dall'attività sperimentale saranno effettuate con le modalità previste nei documenti “Criteri di stabilità e non reattività biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti” e “Ulteriori verifiche sperimentali delle tecnologie di trattamento dei rifiuti non ammissibili tal quali nella discarica Moranzani”, approvati, rispettivamente, con decreti del Sottoscritto Commissario Delegato n. 10 del 17 maggio 2011 e n. 11 del 17 maggio 2011...

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, n. PM/fi/260/11 del 9 Maggio 2011, con la quale si dichiara che tutte le attività sperimentali di trattamento di rifiuti, da svolgere in attuazione dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, sono a carico della stessa Società Concessionaria, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 29 Aprile 2011 sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentale di gestione rifiuti sopra citata, con cui si ritiene, altresì, che per tale attività, non è necessaria la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;

#### DECRETA

1. di autorizzare, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, SIFA S.c.p.a allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da:

- CER 17.05.05\*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
- CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05\* ;

- CER 17 05 03\*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
- CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*;

per un quantitativo complessivo pari a 2.000 mc.

2. le attività di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 consistono nella loro miscelazione con leganti idraulici e farina d'argilla, allo scopo di rendere i rifiuti stessi stabili e non reattivi (attività D9) e verificarne, altresì, la loro compatibilità con lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3. di disporre che le attività sperimentali siano svolte, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di comunicazione di inizio attività, che dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ISPRA e all'ARPAV, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività stessa;
4. di disporre che le attività sperimentali di cui sopra siano svolte con la supervisione di ARPAV, secondo i documenti "Criteri di stabilità e non reattività biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" e "Ulteriori verifiche sperimentali delle tecnologie di trattamento dei rifiuti non ammissibili tal quali nella discarica Moranzani", approvati, rispettivamente, con Decreti del sottoscritto Commissario Delegato n. 10 del 17 maggio 2011. e n. 11 del 17 maggio 2011;
5. di autorizzare il deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'impianto di cui trattasi (attività D 15 di cui all'Allegato D alla parte IV, titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.), per un volume massimo di 2.000 mc., per un tempo di 6 mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui al punto 3;
6. di disporre che i rifiuti solidi e liquidi, prodotti dall'impianto, siano individuati, rispettivamente, con il CER:
  - 19 03 04\* o 19 03 05;
  - 16 10 01\* o 19 10 02, con l'annotazione che trattasi di rifiuti liquidi derivanti dal dilavamento dei rifiuti solidi presenti nell'area di sperimentazione processo Hegemann;
7. di disporre che nello svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 4 vengano adottate misure di mitigazione del rischio derivante dalla gestione dei rifiuti, attuate verifiche ispettive e vi sia costante comunicazione delle attività di cui trattasi ad ISPRA, affinché tale Istituto svolga le attività eventualmente ritenute necessarie;
8. Il presente Decreto non comporta impegno di spesa, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico della Società Concessionaria SIFA S.c.p.a.;
9. di trasmettere copia del presente Decreto alla ditta SIFA S.c.p.a., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, a ISPRA, per quanto di competenza;
10. di trasmettere copia del presente decreto. ai sensi dell'art.2, comma 2 sexies, della L. n.10/2011 alla Corte dei Conti - sezione regionale di Venezia, per il controllo preventivo di legittimità

Venezia, **20 MAG 2011**

IL COMMISSARIO DELEGATO

ing. Roberto Casarin

